



S.I.Ve.M.P.

Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica

00198 ROMA – Via Nizza, 11

Tel. 068542049 – Fax 068848446

E-mail: segrenaz@sivemp.it

www.sivemp.it

UFFICIO LEGALE

Roma, 18 Aprile 2017

Ai Segretari Regionali e di Settore
Ai Segretari provinciali e aziendali
e, loro tramite, A TUTTI GLI ISCRITTI

a mezzo e-mail

LORO SEDI

NUOVA POLIZZA SIVEMP-ITAS TUTELA LEGALE - PENALE

informativa di sintesi - allegato testo completo delle condizioni

Gent. colleghe/i

Riteniamo utile fornire di seguito alcuni chiarimenti inerenti in particolare i punti che sono stati già oggetto di comunicazione nelle recenti sedi nazionali (SN del 22/3 e DN del 23/3) in quanto peculiari al fine di una consapevole ed informata sottoscrizione della polizza.

PECULIARITÀ DELLA POLIZZA

La polizza di tutela legale fornisce altra e diversa tutela rispetto alla polizza contro i rischi di rivalsa aziendale per colpa grave e/o responsabilità amministrativo-erariale. Quest'ultima offre manleva rispetto all'importo eventualmente imputato a titolo di danno. La tutela legale copre invece le spese legali (avvocato, periti, ecc....) che l'assicurato si troverebbe a sostenere nei 4 casi sotto annotati (oggetto e coperture - artt. 11 e 19). Le due polizze costituiscono perciò servizi differenti, separati e caratterizzati ciascuno da una propria adesione ed autonoma gestione.

La nuova polizza per la tutela legale diviene quindi sostitutiva del servizio offerto dal SIVeMP a gravare sui bilanci prevalentemente nazionale e talora regionali (come da regolamento). Sicché per tutti gli eventi coperti dalla polizza (vd. sotto) non sarà più possibile fruire della copertura "classica" indipendentemente dal fatto che l'iscritto abbia aderito o meno alla polizza.

>> la mancata adesione determina perciò la totale mancanza di copertura per le spese legali connesse agli eventi previsti dalla polizza, a far data dalla prossima stipula (vd. sotto) <<

OGGETTO E COPERTURE - ARTT. 11 e 19

La nuova polizza offre la copertura, con massimale pari ad Euro 50.000,00 per evento (!!), in tutti i casi nei quali l'iscritto, in relazione a fatti commessi nello svolgimento delle funzioni sue proprie come attribuite dall'Ente, venga sottoposto a procedimento penale, con le differenze sotto indicate secondo che l'illecito sia stato commesso con colpa piuttosto che con dolo, perlomeno stando ai contenuti dell'imputazione originaria.

La nuova polizza offre altresì la copertura, con massimale sempre pari ad Euro 50.000,00 per evento (!!), in tutti i casi nei quali l'iscritto, in relazione a fatti commessi nello svolgimento delle funzioni sue proprie come attribuite dall'Ente, debba fare opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1.000,00. E' pure rilevante come siano compresi nelle coperture di polizza i fatti addebitati eventualmente all'iscritto per inosservanza della normativa sia in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sia in materia di trattamento dei dati.

La nuova polizza offre la copertura, con massimale sempre pari ad Euro 50.000,00 per evento (!!), in tutti i casi nei quali l'iscritto, in relazione a fatti commessi nello svolgimento delle funzioni sue proprie come attribuite dall'Ente, debba agire, pertanto anche ed ivi compresa la proposizione di querela, per danni subiti da terzi (noti! - ma anche laddove occorra cautelarsi con querela contro terzi temporaneamente ignoti) in servizio; è in specie il caso - con gli ovvii limiti anzidetti - degli eventi intimidatori.

La nuova polizza offre infine la copertura, con massimale sempre pari ad Euro 50.000,00 per evento (!!), in tutti i casi nei quali l'iscritto, in relazione a fatti commessi nello svolgimento delle funzioni sue proprie come attribuite dall'Ente, debba rispondere, sempre nell'ambito di procedimenti penali, in relazione all'uso di veicoli, indipendentemente se di proprietà o dell'Ente.

E' di particolare rilevanza il fatto che la copertura non venga meno quale che sia l'esito del procedimento e insieme il fatto che l'interessato nulla debba anticipare poiché il legale, scelto liberamente dall'iscritto (purché uno solo e del Foro competente per il caso), si rapporterà direttamente con l'assicuratore al fine del pagamento dei propri onorari. Soltanto nel caso del delitto doloso (!!) la copertura diviene "a rimborso" e, come comprensibile, con il vincolo che l'esito escluda il dolo, perciò intervenga la piena assoluzione ovvero la derubricazione a illecito colposo.

E' altresì rilevante il fatto che la polizza garantisca pure la copertura delle spese per eventuale mediazione-conciliazione, stragiudiziali, di giustizia e di soccombenza oltre che per il contributo unificato, come da art. 11 e correlate "definizioni" (vd. testo completo); fermi restando i limiti succitati per i casi di delitto doloso.

VINCOLI, OBBLIGHI E LIMITI

Fermo quanto indicato al paragrafo precedente, la polizza agisce ed offre copertura:

- 1) in relazione a fatti commessi dall'iscritto nello svolgimento delle funzioni sue proprie come attribuite dall'Ente (vd. allegata scheda);

- 2) per eventi la cui origine sia posteriore al momento di attivazione della polizza stessa (ore 24 del giorno di stipula/validità del contratto - vd. sotto), tenendo presente che l'origine dell'evento si colloca, nel caso di procedimento penale al momento in cui l'assicurato ha iniziato a porre in essere la condotta illecita, nel caso di danno al momento in cui l'assicurato ha subito o iniziato a subire il danno, e nel caso di violazione di legge al momento in cui l'Assicurato ha iniziato a violare la legge. Quanto alla cosiddetta garanzia postuma, la polizza tutela l'assicurato anche quando il fatto/sinistro divenga noto e denunciato nei 24 mesi successivi alla cessazione del rapporto di assicurazione, purché il sinistro stesso abbia avuto origine in periodo di copertura contrattuale;
- 3) a condizione (!ATTENZIONE!) che l'assicurato comunichi la sussistenza del fatto tutelabile non appena ne abbia conoscenza, anche ove si trattasse di ipotesi cui potesse eventualmente non conseguire alcunché. E' preferibile contattare il broker e comunicare ogni ipotesi e comunque ogni dubbio, piuttosto che perdere la possibilità di essere tutelati dalla polizza comunque sottoscritta e pagata. Si sottolinea in tal senso quanto al terzo paragrafo dell'art. 13.

PREMIO

Il premio di cui all'art. 6 è meramente indicativo poiché lo stesso sarà modulato a partire dall'adesione di almeno 250 iscritti che costituisce condizione senza la quale la polizza non può avere attuazione.

La quota di premio è unica annuale e pari ad Euro 50,00 (cinquanta) per tutti gli aderenti in prima applicazione e comunque nel corso del corrente anno 2017. Qualora il numero di aderenti consentisse già da quest'anno una riduzione del premio pro-capite, trattandosi di evenienza verificabile soltanto a posteriori in questa fase di attivazione della polizza, l'eventuale eccedenza garantirà una corrispondente riduzione pro-capite in fase di rinnovo annuale.

L'iscritto che volesse aderire anche alla condizione di copertura e tutela aggiuntiva di cui al paragrafo seguente, dovrà corrispondere ulteriori Euro 10,00; cioè un premio pari ad Euro 60,00 anziché 50,00.

CLAUSOLA AGGIUNTIVA/VOLONTARIA - TUTELA PRESSO LA CORTE DEI CONTI (€ 10,00)

Nelle condizioni di assicurazione verrà aggiunta una clausola che determinerà la copertura delle spese legali che l'assicurato si trovasse a dover sostenere avanti alla Corte dei Conti nel caso in cui dovesse essere attivato nei suoi confronti il procedimento di rivalsa per colpa grave rispetto a danni, procurati nello svolgimento delle funzioni sue proprie come attribuite dall'Ente, e pagati dall'Amministrazione a termini di legge. La clausola verrà inserita a valere per gli iscritti che avranno corrisposto lo specifico premio aggiuntivo di cui sopra.

MODALITÀ DI ADESIONE / SOTTOSCRIZIONE - EFFICACIA

L'adesione definitiva alla nuova polizza di tutela legale deve avvenire con il pagamento e le comunicazioni di seguito definite

La polizza avrà validità ed efficacia a partire dalle ore 24 del giorno in cui il contraente (SIVeMP) sottoscrive il contratto allegando l'elenco di tutti gli iscritti che avranno adempiuto al pagamento e alle comunicazioni anzidette, i quali diverranno da quel momento assicurati. Del giorno di tale decorrenza verrà data tempestiva comunicazione a tutti gli aderenti.

Eventuali adesioni successive potranno essere oggetto di copertura mediante l'inserimento negli elenchi degli assicurati a cadenze periodiche (vd. "NOTA ADESIONI").

L'iscritto che intenderà aderire e sottoscrivere definitivamente la polizza, in ogni caso dovrà:

1. compilare l'allegata scheda informativa e salvarla come file .pdf al quale dovrà essere data, in modo uniforme per tutti, la denominazione "cognomenome-sch-tlp17.pdf" (sostituendo perciò "cognomenome" con i propri cognome e nome);
2. effettuare un bonifico al c/c bancario IBAN n. IT59P0501803200000000241170 intestato SINDACATO ITALIANO VETERINARI MEDICINA PUBBLICA presso BANCA ETICA, pari ad Euro 50,00 ovvero 60,00 secondo i casi sopra indicati, con causale "COGNOME NOME, polizza tutela legale Sivemp-Itas 2017, senza/con tutela c/o Corte dei Conti" (optare per l'importo e di conseguenza indicare "senza" o "con");
3. salvare copia della contabile (ricevuta bancaria) del suddetto bonifico come file .pdf al quale dovrà essere data, in modo uniforme per tutti, la denominazione "cognomenome-bon-tlp17.pdf";
4. inviare i due files .pdf (scheda e contabile) alla e-mail amministrazione@sivemp.it.

SONO ALLEGATI ALLA PRESENTE INFORMATIVA

- **Testo completo delle condizioni di assicurazione**
- **Scheda informativa per la comunicazione dei dati dell'aderente**

Il Responsabile

dr. Mauro Gnaccarini

firmato in originale